

<p>CONTRATTO DI MUTUO OPERE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia) per € 000.000,00 (durata ammortamento anni 00)</p>	<p>ALLEGATO B</p>
---	--------------------------

MINUTA DI
CONTRATTO DI MUTUO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di
..... in

BANCA SPA

Davanti a me Dott. sono
comparsi:

Ufficiale rogante

Dr.

1) In rappresentanza della Banca, con sede in ,
n., capitale sociale i.v., codice fiscale,
partita iva e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di , iscritta all'Albo delle
Banche al n., aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, il Signor
....., nato a il
....., nella sua qualità di quadro direttivo,
in ragione della carica ed agli effetti del
presente atto domiciliato in presso la sede
della predetta Banca, al presente atto
autorizzato in ordine a

LO STIPULANTE

2) In rappresentanza del,
codice fiscale, il
Signor, nato a il
....., nella sua qualità di
del/della predetto/a, in ragione della
carica ed agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede del
....., il quale interviene in
esecuzione della n. assunta in
data dal/dalla
esecutiva ai sensi di legge, che in copia
certificata conforme si allega al presente atto
sotto lettera per formarne parte
integrante e sostanziale.

I comparenti, della cui identità personale e
qualifica rispettiva io Ufficiale rogante sono
certo, previa rinuncia espressa tra loro
d'accordo e con il mio consenso all'assistenza
dei testimoni al presente atto,

PREMETTONO

- che il/laa
seguito di esperimento di gara ha aggiudicato
alla Banca SpA la concessione di un mutuo di €
490.000,00 ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 385/93

da rimborsare in anni 20/25/30 con il sistema dell'ammortamento graduale alla francese e da garantirsi mediante delega al Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); mutuo da destinare al finanziamento delle spese relative all'allegato elenco.

- che la Banca SpA in data ha deliberato la concessione del predetto mutuo;

- che il mutuo viene contratto da nel rispetto della normativa relativa all'indebitamento degli Enti Locali di cui al predetto D.Lgs n. 267/2000;

- che ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto sotto la lettera " ", previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali che riporta, tra l'altro, un "indicatore sintetico di costo" (ISC) pari a.....%.

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto:

- in primo luogo il/la dà atto che il progetto/piano definitivo/esecutivo dell'investimento da finanziare con il mutuo, è stato approvato con delibera adottata da in data n. secondo le norme vigenti al momento, delibera esecutiva ai sensi di legge;

- in secondo luogo i detti componenti stipulano e convengono quanto appresso:

1) La Banca SpA (in appresso denominata Banca mutuante), come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo al Comune di Pontevico (in appresso denominata Parte mutuataria), che, tramite il suo costituito rappresentante accetta, la somma di € 000.000,00 alle condizioni appresso indicate.

2) L'importo del mutuo sarà erogato alla Parte mutuataria con le modalità indicate al successivo articolo dopo che quest'ultima abbia prodotto alla Banca mutuante la copia del presente contratto munita della formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c., e l'atto di delega munito della relata di notifica in originale al proprio tesoriere pro-tempore, come previsto al

successivo art. 6.

Qualora, per qualsiasi causa, entro 90 giorni dalla data del presente contratto non risultassero eseguiti gli adempimenti sopra previsti, la Banca mutuante avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto a danno della Parte mutuataria e di conseguire da quest'ultima il risarcimento dei danni e delle spese.

3) A seguito dell'assolvimento degli adempimenti previsti nel precedente articolo, rendendosi alla fattispecie applicabile l'art. 14 bis della legge n° 202/91, l'importo del mutuo sarà erogato alla parte mutuataria mediante versamento al Tesoriere della stessa entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del contratto in forma esecutiva nonché della relata di notifica in originale e comunque non oltre il xx/xx/200x.

La Parte mutuataria dà atto e riconosce che costituiranno piena prova di tutti i versamenti come sopra effettuati sia le quietanze rilasciate dal Tesoriere della Parte mutuataria medesima sia anche ogni altro documento contabile da cui risulti la loro effettuazione.

La Banca mutuante resta esonerata da ogni responsabilità ed ingerenza in ordine all'utilizzo ed alla destinazione della somma mutuata.

4) La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma di € 000.000,00 in anni 00, mediante corresponsione di n. 00 rate semestrali posticipate da pagarsi alle casse della Banca mutuante e scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 30 giugno, decorrendo l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio 201x.

Le suddette rate semestrali saranno comprensive di una quota di capitale quale risulta dal piano di ammortamento di cui alla tabella che si allega al presente atto sotto lettera ".....", nonché dell'interesse semestrale proporzionale al tasso di interesse nominale annuo che sarà costituito in ciascun semestre dalla sommatoria di una componente fissa pari a punti 0,xxx% annui e di una componente variabile corrispondente all'Euribor sei mesi rilevato alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi bancari precedenti ciascun semestre di applicazione.

In relazione a quanto sopra stabilito, la Banca mutuante comunicherà semestralmente alla Parte mutuataria l'ammontare delle rate che verranno a maturare nel periodo di ammortamento del mutuo e la Parte mutuataria stessa si obbliga ad assumere ogni onere dipendente dalla predetta indicizzazione del tasso.

Il tasso vigente nel semestre in corso risultante dall'applicazione dei predetti criteri di determinazione è pari al nominale annuo.

5) Ove l'importo del mutuo sia erogato alla Parte mutuataria anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento dello stesso (1° gennaio 201x), la Parte mutuataria medesima dovrà corrispondere alla Banca mutuante gli interessi di preammortamento, calcolati al tasso come sopra stabilito, che matureranno dal giorno di erogazione di detto importo fino al 31 dicembre 201x.

La somma dovuta a tale titolo sarà maggiorata degli ulteriori interessi di cui al 2° comma, lettera d), dell'art. 204 del D.Lgs n. 267/2000 e dovrà essere versata alla Banca mutuante alla suindicata scadenza della prima rata semestrale.

Tutti i suddetti interessi, sia di preammortamento che di ammortamento, verranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 365.

6) Allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata, la Parte mutuataria si obbliga ad iscrivere per tutta la durata del mutuo nella parte passiva del bilancio di previsione gli importi complessivi scadenti in ciascun anno a vincolarli irrevocabilmente al predetto scopo ed a delegarne il pagamento "pro solvendo" al tesoriere a valere sulle proprie entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio. Conseguentemente la Parte mutuataria si obbliga ad emettere ed a notificare al proprio Tesoriere in carica, per gli effetti previsti dall'art. 220 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del 2° comma dell'art. 206 di detto D.Lgs., atto di delega a valere sulle entrate di cui sopra per il pagamento, alle previste scadenze, oltre che degli eventuali interessi di preammortamento, delle rate di rimborso del mutuo ciascuna costituita dalla quota di capitale quale risulta dal piano di ammortamento allegato al presente contratto e dalla quota interessi da determinarsi secondo i criteri di indicizzazione precisati al precedente art. 4.

La Parte mutuataria si obbliga ad inserire, in ogni successivo contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di durata del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti in dipendenza del presente contratto.

A seguito della notifica dell'atto di delega di cui sopra, il Tesoriere della Parte mutuataria sarà tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare alle convenute scadenze i pagamenti

che vengono a maturare nel corso di ciascun anno di durata del mutuo, per il periodo della propria gestione, con tutti i conseguenti obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente anche per il caso di ritardato versamento comportante l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori di cui al successivo art. 7.

La Parte mutuataria rimane comunque obbligata a soddisfare direttamente la Banca mutuante con ogni altro mezzo di quanto la Banca medesima non potesse eventualmente conseguire alle pattuite scadenze per mezzo della delegazione effettuata e, ove se ne verificasse la necessità in dipendenza di modifiche al sistema della finanza locale, a prestare, su semplice richiesta della Banca mutuante, idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado di significatività delle originarie delegazioni di pagamento.

La Parte mutuataria resta infine obbligata ad inserire nella deliberazione per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, da adottarsi semestralmente e da notificare al proprio Tesoriere ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme dovute per il rimborso delle rate di ammortamento del mutuo.

7) Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa, alle previste scadenze, delle rate di ammortamento del mutuo e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, saranno dovuti alla Banca mutuante stessa, oltre alle somme insolute, gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) in misura pari al tasso come sopra regolante il mutuo maggiorato di due punti.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale, che ai sensi della legge 24/1/1962 n. 13 comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

8) La Banca mutuante si riserva la facoltà, trascorsi 90 giorni dalla data di inadempienza della Parte mutuataria anche ad uno solo degli obblighi stabiliti nel presente contratto, di ritenere risolto di pieno diritto il contratto stesso con la conseguenza che la Banca mutuante avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del suo credito in capitale, interessi ed accessori oltre al compenso stabilito nel successivo articolo per l'ipotesi di anticipato rimborso del finanziamento.

9) La Parte mutuataria ha la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte il capitale mutuato a condizione che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio del relativo ammortamento. Detto anticipato rimborso che potrà avere luogo in corrispondenza della scadenza di ciascuna semestralità dovrà essere preavvisato a mezzo raccomandata A.R. che la Banca mutuante dovrà ricevere almeno 90 (novanta) giorni prima delle suddette scadenze. Resta inteso che unitamente al capitale oggetto di anticipata restituzione la Parte mutuataria dovrà corrispondere alla Banca mutuante gli interessi maturati su detto capitale dal giorno successivo all'ultima scadenza semestrale fino al giorno della restituzione al tasso regolante in detto periodo il finanziamento. Ogni restituzione parziale comporterà la decurtazione delle successive semestralità fermo restando il loro originario numero.

10) Resta a carico della Parte mutuataria ogni imposta, tassa o aggravio qualsiasi che in dipendenza dei rapporti inerenti e conseguenti il presente mutuo venisse a colpire la Banca mutuante.

11) Per l'esecuzione dei patti di cui alla presente stipulazione le Parti contraenti eleggono domicilio ciascuna presso la rispettiva sede.

12) Per le controversie giudiziali occasionate da questo contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

13) Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all'art. 8 della delibera stessa concernente il diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto, la Parte mutuataria dichiara di essersi avvalsa di detto diritto.

14) I comparenti dispensano me Ufficiale Rogante da dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto, ad eccezione dell'allegato DOCUMENTO DI SINTESI del quale ho dato lettura.

15) Tutte le imposte e tasse e gli oneri dipendenti dal presente contratto, nonché le spese di quest'atto e quelle per il rilascio della relativa copia autentica munita della

formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c. da consegnarsi alla Banca mutuante, nonché quelle per tutte le altre copie autentiche occorrenti, comprese quelle per le delegazioni e le quietanze, sono a carico per il 50% della Parte mutuataria e per il 50% della Parte mutuante, le quali richiedono l'applicazione del trattamento fiscale di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601.

Una copia autentica del presente atto sarà consegnata, dopo la registrazione, a cura di me Ufficiale Rogante alla Parte mutuataria, la quale dichiara di ritenere con ciò adempiuto a quanto disposto dagli articoli 115 e seguenti del D.Lgs. n. 385/93.

La Parte mutuataria medesima riconosce che saranno a suo carico le commissioni e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, secondo le tariffe esposte ed affisse dalla Banca mutuante con le relative variazioni, tempo per tempo, ai sensi del predetto decreto legislativo.